

STUDIO LEGALE
Avv. Fulvia Ventura
Via Castiglione n. 35 - 40124 Bologna
051.4123412 f.ventura@studiolegaledbv.com

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione fallimentare

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.14 TER E SS L. N.

3/2012 NELL'INTERESSE DELLA SIG.RA ROSSELLA TAVONI

La sig.ra Tavoni Rossella nata a Bologna (BO) il 25.01.1957, residente in San Lazzaro di Savena (BO), via _____, C.F. _____ (docc. 1 e 1 bis), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Fulvia Ventura del Foro di Bologna (C.F. _____), indirizzo e-mail f.ventura@studiolegaledbv.com - pec: fulviaventura@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Bologna (BO), Via Castiglione n. 35,

CON L'AUSILIO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA (DI SEGUITO "OCC"), in persona del Dott. Fausto Maroncelli, all'uopo nominato gestore della crisi da sovraindebitamento della sig.ra Rossella Tavoni con provvedimento del 15.04.2021, il quale, all'esito della istruttoria svolta congiuntamente con l'istante e il suo difensore, ha provveduto alla redazione della relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. n. 3/2012 (**doc. 2**).

*** **

PREMESSO CHE

La sig.ra Rossella Tavoni attualmente presta attività lavorativa subordinata e si trova in stato di sovraindebitamento in ragione della esposizione debitoria, di cui sarà dettagliatamente esposto infra, derivante dalla pregressa attività imprenditoriale dalla stessa svolta quale titolare, fin dal 2007, della ditta individuale "ATA ACCIAI DI TAVONI ROSSELLA", con sede in Castenaso (BO), Via Don Minzoni n. 3, entrata in crisi nel 2008 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/11/2015 (**doc. 3**).

SI ESPONE QUANTO SEGUE

1. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE EX

L. N. 3/2012: REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Sussistono nel caso di specie, in capo alla ricorrente, i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.

La sig.ra Tavoni Rossella infatti:

(i) risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012, ossia in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Come si dirà più compiutamente in seguito (parr. 2 e 4), alla luce dell'esposizione debitoria e dell'attivo patrimoniale della ricorrente, la stessa risulta incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e tale situazione non è temporanea, ma destinata a perdurare nel tempo.

(ii) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/ 2012.

La ricorrente, infatti, è una persona fisica non in esercizio d'impresa.

Come detto, è stata titolare della impresa individuale “ATA ACCIAI DI TAVONI ROSSELLA”, cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/11/2015. E' pertanto decorso il termine annuale dalla cancellazione dal Registro delle Imprese ex art 10 L.F. oltre il quale la Società è esclusa dal fallimento.

Lavora attualmente, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, quale assistente di persona anziana non autosufficiente presso il sig. Corticelli Marco (C.F.) in San Pietro in Casale (BO), Via (doc. 4).

(iii) non ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al capo II della L. n. 3/2012 (doc. 5).

(iv) ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire la situazione economica e patrimoniale senza nulla omettere.

2. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Lo stato di sovraindebitamento in cui si trova la sig.ra Rossella Tavoni trae origine dall'attività imprenditoriale dalla stessa svolta quale titolare della impresa individuale "ATA ACCIAI DI TAVONI ROSSELLA", che operava nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti siderurgici (barre e lamiere in ferro e in acciaio) e nel commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.

Tale attività di commercio di prodotti metallurgici era stata intrapresa dai genitori della ricorrente già all'inizio degli anni '70, quando la sig.ra Tavoni era poco più che bambina. All'epoca il sig. Enzo Tavoni, padre della ricorrente, al fine di svolgere l'attività insieme alla moglie, sig.ra Cornelia Angelini, nella forma dell'impresa familiare, acquistava un capannone ad uso commerciale, sito a Castenaso (BO), in Via _____, composto da un ampio vano per lo svolgimento dell'attività produttiva e da ulteriori piccoli vani ad uso ufficio, deposito e servizi igienici, oltre a una piccola corte esterna esclusiva. Tale immobile, identificato al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio _____, Map. _____, Sub _____, Cat. _____, RC € 5681,03, PT-1 e al Catasto Terreni al Foglio _____, Map. _____, sem.arb., Cl. _____ a _____, ca _____, R.D. € 4,00, R.A. € 1,79 veniva acquistato in data 01.08.1970, con atto a rogito notaio Antonio Stame di Bologna rep. n. 74215/21797, trascritto a Bologna in data 04.08.1970 all'art. 11642.

Successivamente, nel 1985, il sig. Enzo costituiva la società "ATA ACCIAI S.N.C. DI TAVONI ENZO", avente ad oggetto la predetta attività commerciale, conferendo nella stessa l'unità immobiliare sopra descritta e assumendo come dipendenti anche i figli, Rossella e Marco, i quali hanno sempre prestato con grande passione la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda paterna.

A metà degli anni '90, purtroppo, la mamma dei fratelli Tavoni si ammalava gravemente di Alzheimer, necessitando di una assistenza costante. Il sig. Enzo decideva pertanto di uscire dalla società e di lasciarla ai figli, concordando con gli stessi una buonuscita di € 350.000,00 da pagarsi in rate mensili ("*non si regala nulla ai figli!*" diceva il sig. Enzo), che i fratelli Tavoni, ottimi lavoratori, hanno sempre onorato, contribuendo, nel contempo, anche al pagamento della somma mensile di € 3.500,00 per la persona che assisteva la mamma date le sue precarie condizioni di salute.

La società cambiava pertanto ragione sociale e mutava in "ATA ACCIAI S.N.C. DI TAVONI MARCO E ROSSELLA" (doc. 6).

Negli anni successivi l'attività della società gestita dai fratelli Tavoni era molto florida ed in espansione tanto che i fratelli Tavoni finivano di pagare il debito nei confronti del padre.

Purtroppo nel 2007 il sig. Marco Tavoni veniva gravemente colpito da una malattia neurologica causata da un virus, in ragione della quale non riusciva nemmeno a muovere gli arti nè tantomeno a lavorare. Lo stesso decideva pertanto di recedere dalla società, verso un corrispettivo di € 50.000,00.

In tale anno, pertanto, la S.N.C. si scioglieva e il capannone, in forza di atto di assegnazione a socio per scioglimento di società ¹, veniva trasferito alla sig.ra Rossella Tavoni, che ne diveniva piena proprietaria quale titolare della ditta individuale “ATA ACCIAI DI TAVONI ROSSELLA”.

Da allora la sig.ra Tavoni portava avanti, con la propria impresa individuale, l'attività lavorativa in cui aveva investito tutta la sua vita.

Sfortunatamente la crisi economica del 2008 non ha risparmiato il settore siderurgico: come riferito dalla ricorrente, l'approvvigionamento di materiale era molto difficile, tanto che i fornitori la obbligavano ad acquistarne in grande quantità, e nel contempo però i clienti ritardavano o omettevano del tutto i pagamenti. L'impresa veniva così a trovarsi in gravi difficoltà economiche, ma pur di pagare i fornitori e i suoi collaboratori la sig.ra Tavoni iniziava ad usare somme di denaro personali, confidando che la crisi economica si potesse risolvere velocemente.

Non essendo sufficienti nemmeno gli sforzi economici personali, per poter proseguire la propria attività imprenditoriale, in data 23.06.2009, la ricorrente stipulava un contratto di mutuo con la Banca di Imola S.p.A. per la somma di originari € 250.000,00, garantito per la somma di € 500.000,00 da ipoteca sul capannone sito a Castenaso (BO), in Via _____, iscritta a Bologna in data 03.07.2009 all'art. 6681 a favore della Banca di Imola S.p.A..

Purtroppo il protrarsi dei mancati pagamenti da parte dei clienti della ATA ACCIAI e la necessità di continuare a pagare i fornitori portavano la sig.ra Tavoni a una situazione di difficoltà finanziaria, tale da costringerla, in data 16.01.2014 ², a vendere l'appartamento sito in Bologna, Via _____, di cui era proprietaria per 1/2 assieme al padre.

Con il ricavato della vendita, pari per la quota della ricorrente ad € 109.000, la sig.ra Tavoni, oltre a trovare i mezzi per il proprio sostentamento, pagava vari fornitori e debiti d'impresa, anche pregressi, continuando, faticosamente, a pagare anche il mutuo con Banca di Imola S.p.A..

Ciò nonostante, dopo circa un anno mezzo, resasi conto della impossibilità di proseguire l'impresa, la sig.ra Tavoni decideva di cessare l'attività della “ATA ACCIAI DI TAVONI ROSSELLA” in data 20.10.2015 e l'impresa individuale veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.11.2015.

La sig.ra Tavoni, tuttavia, è rimasta gravata personalmente delle obbligazioni contratte per l'attività d'impresa.

Ed infatti, la Banca di Imola S.p.A. notificava alla sig.ra Tavoni, in data 01.09.2017, atto di precetto per la somma di € 215.335,15 e, in data 26.09.2017, atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto il capannone commerciale sito in Castenaso.

¹ Con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Roberta Zaniboni di Budrio (BO) in data 27.07.2007 rep. n. 7718/4215 trascritto a Bologna in data 03.08.2007 all'art. 27471.

² A rogito notaio Anna Franzan di Bologna rep. n. 36539/2417, trascritto a Bologna in data 20.01.2014 all'art. 1645, confermato con atto di ripetizione del 15.04.2016 rep. 7759/2875 trascritto a Bologna il 22.04.2016 all'art. 11483.

L'azione esecutiva immobiliare pende attualmente innanzi al Tribunale di Bologna *sub* R.G.E. n. 622/2017 e il capannone è stato venduto all'asta giudiziaria l'1.12.2020 per la somma di € 146.000,00 (**doc. 7**).

Dopo la cessazione dell'impresa individuale la sig.ra Tavoni ha dapprima dovuto assistere a tempo pieno il padre, nel frattempo gravemente ammalatosi e poi deceduto nel 2018.

Successivamente, stante anche la difficoltà di reperire un'occupazione a causa della non più giovane età, ha svolto solo saltuariamente l'attività di badante.

All'inizio di quest'anno, come sopra accennato, ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato per l'assistenza a persona anziana non autosufficiente, il cui corrispettivo, pari a circa € 1.000,00 al mese le consente quasi esclusivamente di provvedere al proprio mantenimento.

Alla luce di quanto rappresentato, è evidente che la debitrice non ha assunto obbligazioni in maniera sconsiderata e nell'incertezza di non poterle adempiere, né per fini voluttuari, e che la situazione attuale è unicamente conseguenza della definitiva crisi economica dell'attività d'impresa individuale per anni condotta con successo.

E' altresì evidente, stante il reddito percepito dalla ricorrente e l'assenza di ulteriori cespiti liquidabili rispetto alla unità immobiliare già oggetto di pignoramento e ad un autoveicolo di scarso valore, come si vedrà meglio in seguito, che la debitrice è incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e che tale situazione non è temporanea, ma destinata a perdurare nel tempo.

3. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI ED ASSENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE NEL QUINQUENNIO

Si evidenzia che la ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazioni rilasciate ai gestori della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni *ex* art. 2901 C.C..

La debitrice nemmeno ha compiuto atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio (**doc. 8**).

In ogni caso e comunque, si precisa, *ad abundantiam*, che una recente sentenza del Tribunale di Lecco³, in applicazione delle prime interpretazioni⁴ del D.L. 137/2020, c.d. D.L. "Ristori", conv. L. 176/2020, in materia di crisi di sovraindebitamento, è pervenuta alla conclusione che il requisito dell' "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 - nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto - ad opera

³ Tribunale di Lecco, 16 gennaio 2021, www.mobilc.italcaso.it.

⁴ FABIO CESARE, in "L'atto in frode non frena la liquidazione del patrimonio", Il Sole 24 Ore, 20.12.2020 e in "Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori", www.ilfallimentarista.it, aveva evidenziato che l'espressa previsione della facoltà del liquidatore all'esercizio dell'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c. (avente ad oggetto, evidentemente, atti dispositivi posti in essere dal sovraindebitato in pregiudizio delle ragioni dei creditori), presuppone proprio il compimento di atti pregiudizievoli da parte del debitore che pertanto non può vedersi negato, per ciò solo, l'accesso alla procedura di liquidazione.

dell' 14-decies così come modificato dalla l n. 176/2020 che introduce espressamente la facoltà del liquidatore, autorizzato dal giudice, all'esercizio delle azioni revocatorie ai sensi dell'art. 2901 c.c., ciò che presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli "atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori".

4. ELENCO CREDITORI E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA RICORRENTE

4.1. ELENCO DEI CREDITORI

Le attuali obbligazioni a carico della ricorrente afferiscono per lo più ai pregressi debiti contratti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in forma individuale, essendo i creditori principali l'erario e la banca che ha mutuato l'impresa in corso di esercizio.

L'elenco dei creditori è riepilogato nella tabella che segue:

BANCA DI IMOLA S.P.A.	€ 164.867, 07 (al netto dell'importo di € 70.000, già attribuito ai sensi dell'art. 41 TUB nella procedura R.G.E. 622/2017) - credito ipotecario di primo grado € 8.395,94 - credito in prededuzione (doc. 8 bis)
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 259.805,03 di cui € 226.267,33 privilegiato di vario grado € 33.537,70 chirografario come meglio specificato nella precisazione del credito inviata al Gestore in data 29.04.2021 - credito ipotecario di secondo grado fino all'importo di € 121.163,44 (doc. 8 ter)
REGIONE EMILIA - ROMAGNA	€ 310,73 - credito privilegiato (non ancora iscritto a ruolo, come specificato nella precisazione del credito inviata al Gestore in data 30.04.2021 <i>sub</i> doc. 8 quater
COMUNE DI BOLOGNA	€ 2.691,84 di cui € 1.016,11 privilegiato € 1.675,73 chirografario

	come meglio specificato nella precisazione del credito inviata al Gestore in data 17.06.2021 <i>sub doc. 8 quinquies</i>
TOTALE	€ 436.070,61

4.2. REDDITO E PATRIMONIO DELLA SIG.RA TAVONI

La sig.ra Tavoni era proprietaria del capannone sito in Castenaso, come sopra meglio descritto, aggiudicato all'asta in data 1.12.2020 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare *sub* R.G.E. n. 622/2017 del Tribunale di Bologna.

Vista la vendita giudiziaria dell'immobile, l'instauranda procedura di liquidazione consentirebbe al liquidatore di subentrare nell'esecuzione immobiliare avviata per poter soddisfare i creditori della sig.ra Tavoni con il ricavato della vendita, pari ad € 146.000,00, posto che il capannone era rimasto l'unico bene di proprietà della debitrice dotato di valore economico.

La ricorrente infatti non possiede altri beni immobili, come da visura catastale e ipotecaria *sub docc. 9 e 10*, né beni mobili registrati ad eccezione di una automobile Fiat Panda del 2009 tg. , di scarsissimo valore economico e sottoposta a fermo amministrativo (**doc. 11**).

La sig.ra è altresì proprietaria di un rimorchio del 2003, tg. (**doc. 11 bis**), di scarsissimo valore economico e del quale non è materialmente in possesso da anni, poiché detenuto dal suo ex compagno sig. Romeo Furci, con il quale la sig.ra ha interrotto ogni rapporto, anche eventualmente volto alla restituzione del predetto bene, stanti le burrascose vicende tra i due che l'hanno vista costretta persino a chiedere accoglienza presso la Casa delle Donne.

Per quanto concerne le capacità reddituali, si rappresenta che la sig.ra Tavoni all'inizio di quest'anno ha sottoscritto un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato per l'assistenza a persona anziana non autosufficiente, percependo un corrispettivo pari a circa € 1.000,00 al mese, oltre tredicesima (**doc. 12**).

E' titolare di una Carta Postepay Evolution numero (contratto n. del 9.10.2019) sul quale confluiscono unicamente gli emolumenti da lavoro.

5. SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

La ricorrente, pur avendo mantenuto la residenza nell'abitazione sita in San Lazzaro di Savena in cui abita l'ex coniuge Giuseppe Benati (**doc. 12 bis**), è domiciliata in un immobile sito in San Pietro in Casale (BO), , condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 10.12.2020 e in pari data registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna, serie 3T al n. 20067, per il quale paga un canone mensile pari ad € 350,00 (**doc. 13**).

Attualmente le spese mensili per il suo sostentamento, che nell'immobile vive sola, sono le seguenti:

Canone di locazione	€ 350,00
Spese condominiali	€ 30,00
Utenze luce e gas	€ 85,00
Utenze acqua	€ 15,00
Spese alimentari	€ 200,00
Prodotti casa e persona	€ 50,00
Psicologo	€ 60,00
Fondo garanzia per imprevisti	€ 50,00
Totale necessità personali di vita per mese	€ 840,00

Quanto indicato dalla ricorrente relativamente alla somma mensile necessaria per il proprio sostentamento è congruo, considerando che tale importo è molto inferiore alla spesa media mensile per i consumi di una famiglia composta da una sola persona di 65 anni, rilevata dall'ISTAT per il 2019 in € 1.661,25.

6. BENI DA ACQUISIRE ALL'ATTIVO DELLA PROCEDURA

Alla luce di tutto quanto rappresentato, nel patrimonio della ricorrente da acquisire in favore della procedura rientrano i seguenti beni:

- **ricavato della vendita giudiziaria dell'immobile nell'ambito della procedura R.G.E. 622/2017**, aggiudicato per € 146.000,00: **il liquidatore potrà subentrare nell'esecuzione immobiliare avviata e acquisire tali somme** al fine di soddisfare i creditori della sig.ra Tavoni nell'ambito della presente procedura concorsuale;

- **quota mensile della propria retribuzione eccedente la somma di € 840,00** – destinata al mantenimento della ricorrente, come dedotto al paragrafo 5 – stimata in circa **€ 150,00, per 12 mesi per i 4 anni di durata *ex lege* della procedura, per un totale stimato di € 7.200,00:** si chiede che la ricorrente possa trattenere la tredicesima per spese impreviste;
- **automobile Fiat Panda del 2009 tg. _____**, qualora il liquidatore, valutati i costi necessari per la liquidazione del bene, presumibilmente maggiori rispetto a quanto ipoteticamente realizzabile dalla stessa, **ritenga opportuno acquisirla alla procedura;**
- **rimorchio del 2003, tg. _____**, qualora il liquidatore, valutati i costi necessari per la liquidazione del bene, presumibilmente maggiori rispetto a quanto ipoteticamente realizzabile dalla stessa, **ritenga opportuno acquisirlo alla procedura.**

Da ultimo, si precisa che la sig.ra non possiede beni mobili, ad eccezione di un divano di scarsissimo valore economico, poiché gli arredi dell'abitazione in cui vive sono di proprietà del locatore.

7. SPESE IN PREDEDUZIONE

Nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione occorrerà porre in prededuzione il compenso dell'OCC, come da preventivo dallo stesso Organismo predisposto, per complessivi € 3.712,64.

Lo stesso dicasi per le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, nonché il compenso del Liquidatore.

I compensi per la difesa tecnica dello scrivente legale non graveranno invece sulla massa poiché saranno a carico dell'ex marito della ricorrente, come da impegno che si produce *sub* **doc. 14**.

8. ATTENDIBILITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

L'attendibilità dei dati forniti dalla ricorrente è confermata dalla relazione particolareggiata *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012 redatta dall'OCC nella persona del Gestore Dott. Fausto Maroncelli (cfr. doc. 2), al quale è già stata consegnata, oltre alla documentazione sopra descritta, anche la ulteriore che qui si deposita *sub* **docc. da 15 a 21**.

La relazione del Gestore ha confermato la veridicità dei dati e la completezza e attendibilità della documentazione, attestando la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra Tavoni, nei termini richiesti in ricorso.

9. CONCLUSIONI

Facendo proprie le considerazioni svolte dall'OCC nella propria relazione particolareggiata, la sig.ra Tavoni, la quale versa in uno stato di sovraindebitamento che non le consente in alcun modo di far fronte ai propri impegni economici, deposita il sopradescritto piano che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione dei propri beni, oltre ad una quota dello stipendio al netto di quanto occorra al proprio mantenimento.

Trattandosi di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *undecies* L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori l'eventuale maggior importo che dovesse derivare dalla liquidazione.

*** **

Tanto premesso, la sig.ra Tavoni, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, Voglia, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio della sig.ra Tavoni *ex art.* 14 *ter* L. n. 3/2012 e ss., come sopra indicato, con ogni effetto di legge;
- nominare, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a) L. n. 3/2012, un liquidatore dei beni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, che si individua sin da ora nel Gestore della Crisi Dott. Fausto Maroncelli, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. n. 3/2012;
- dichiarare non compresi nella liquidazione del patrimonio della ricorrente gli emolumenti retributivi (quota della tredicesima) come meglio individuati al paragrafo 6;
- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 *ter* comma 7 L. n. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;

- fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo 5;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto eventualmente anche per estratto nel rispetto della normativa sulla privacy;

- ordinare la trascrizione del decreto presso gli Uffici competenti, a cura del liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario

- la documentazione già prodotta.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

doc. 1) copia documento di identità e codice fiscale;

doc. 1 bis) copia certificato di residenza;

doc. 2) relazione particolareggiata OCC;

doc. 3) visura camerale ATA ACCIAI di Tavoni Rossella;

doc. 4) lettera di assunzione;

doc. 5) dichiarazione su accesso procedure;

doc. 6) visura storica ATA ACCIAI s.n.c. di Tavoni Marco e Rossella;

doc. 7) verbale di aggiudicazione immobile procedura esecutiva

doc. 8) dichiarazione su impugnazioni da parte dei creditori;

doc. 8 *bis*) precisazione del credito Banca di Imola s.p.a.;

doc. 8 *ter*) estratti ruolo Agenzia Entrate Riscossione

doc. 8 *quater*) precisazione del credito Regione Emilia Romagna;

doc. 8 *quinquies*) precisazione del credito Comune di Bologna;

doc. 9) visure catastale;

doc. 10) visura ipotecaria;

doc. 11) libretto di circolazione Panda;

doc. 11 bis) visura PRA;

doc. 12) buste paga aprile, maggio e giugno 2021;

doc. 12 bis) certificato di stato di famiglia;

doc. 13) contratto di locazione;

doc. 14) impegno di terzo al pagamento dei compensi dell'advisor;

doc. 15) Unico 2019 (Redditi 2018);

doc. 16) Unico 2020 (Redditi 2019);

doc. 17) Certificazione sostitutiva redditi 2020;

doc. 18) Certificato del casellario giudiziale;

doc. 19) Certificato carichi pendenti;

doc. 20) Certificato CAI;

doc. 21) Centrale Rischio Banca d'Italia.

Bologna, lì 04 Agosto 2021

Avv. Fulvia Ventura